



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 34 del 05/02/2020

Oggetto: Convenzione PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) tra l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" e l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)		
Struttura Proponente	Dipartimento Amministrativo	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Veronica Margelli
	Estensore	Veronica Margelli
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa	Conto Economico	Anno

Eseguibile a norma di Legge dal - 5 FEB. 2020

Pubblicato a norma di Legge il - 5 FEB. 2020

Inviato al Collegio Sindacale il - 5 FEB. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Deliberazione DG n. 150 del 31 maggio 2018 con la quale è stato adottato lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);

Richiamato/a:

- il D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e in particolare l'art. 1 che definisce l'alternanza scuola-lavoro come una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare l'art. 1 commi 33-43 che descrive i percorsi di alternanza scuola-lavoro, organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e in particolare l'art. 1 comma 784, che rinomina i percorsi in alternanza scuola-lavoro "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)";

Premesso che:

- l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" è un'istituzione scolastica media superiore ad indirizzo Tecnico – Professionale che ha interesse ad integrare la preparazione scolastica con le esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso PCTO e la conseguente creazione di una rete di contatti e collegamenti con il territorio;
- l'Istituto Leonardo da Vinci ed ISPRO hanno già sottoscritto accordi convenzionali per l'attivazione di percorsi di ex alternanza scuola-lavoro;

Preso atto che:

- l'Istituto "Leonardo da Vinci" ha chiesto ad ISPRO la disponibilità ad accogliere presso i locali della S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica una studentessa della specializzazione in Chimico-Biologica come da comunicazione e-mail del 24 gennaio 2020 agli atti;

Considerato che:

- l'ultima convenzione tra ISPRO e l'Istituto Leonardo da Vinci per l'alternanza scuola - lavoro è scaduta il 13 aprile 2019;
- sia ISPRO che l'Istituto "Leonardo da Vinci" hanno constatato l'esito positivo dei percorsi formativi pregressi;

Acquisito:

- il parere favorevole della Direzione, come da comunicazione e-mail del 27 gennaio 2020 agli atti, a proseguire la collaborazione con l'Istituto "Leonardo da Vinci" stipulando la convenzione di cui all'Allegato di Lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere favorevole del Direttore della S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica espresso per vie brevi, ad accogliere, a titolo gratuito, una studentessa dell'Istituto "Leonardo da Vinci" per l'attivazione di un PCTO;

Precisato altresì che:

- ISPRO rispetta le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;

- la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita del percorso formativo personalizzato;
- la convenzione non prevede oneri a carico del bilancio dell'Istituto;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della convenzione di cui all'allegato lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto ancora di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi della normativa vigente, stante la richiesta pervenuta dall'Istituto "Leonardo da Vinci" per dare avvio all'attività formativa entro il 10 febbraio 2020;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.);

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare, autorizzandone la stipula, lo schema di convenzione tra ISPRO e l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di cui all'allegato lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi della normativa vigente, stante la richiesta pervenuta dall'Istituto "Leonardo da Vinci" per dare avvio all'attività formativa entro il 10 febbraio 2020;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 agosto 2005.


**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)


**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)


**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Fabrizio Carraro)

Elenco degli allegati

Allegato lettera "A"

Convenzione PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) tra l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" e l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)

n. pagine 5

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale

S.C. Attività Tecnico – Amministrative

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica



**CONVENZIONE PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)
TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

TRA

ISIS Leonardo da Vinci con sede in Firenze, via Del Terzolle 91, codice fiscale 94149320486 d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica", rappresentato dal Prof. Marco Paterni nato a Firenze il 15/11/61, codice fiscale PTRMRC61S15D6120

E

L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), soggetto ospitante – con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio 2, Codice Fiscale 941589910482, Partita IVA 05872050488, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Prof. Gianni Amunni nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06.08.1954 C.F. MNNGNN54M06H901M

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 784, i percorsi in alternanza scuola lavoro, di cui al D. Lgs. 77/05, sono rinominati *Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento*;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

ISPRO, qui di seguito indicato come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n. _____ soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'ISIS Leonardo da Vinci, di seguito indicato anche come "Istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'Istituzione Scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un **percorso formativo personalizzato**, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione Scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
7. La tipologia delle attività che saranno svolte dall'allievo e la durata limitata allo stage, non comportano esposizione significativa a rischio, ragione per cui non è necessario prevedere la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 81/2008.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutore esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

i) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;

l) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

m) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

n) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

o) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

p) fornisce all'Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

q) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

r) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

s) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

t) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

u) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs.81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/

- a) svolgere le attività previste dal **percorso formativo personalizzato**;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art.20.

Art. 5

1. L'Istituzione Scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.Lgs.81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs.81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario / ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, avviene ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto n. 101/19 del 10 agosto 2018 e, che pertanto gli studenti coinvolti nel progetto di cui alla presente convenzione, saranno tenuti alla sottoscrizione di apposito atto di nomina quali incaricati al trattamento ex art. 29 GDPR.

ISIS Leonardo Da Vinci
Legale rappresentante
Prof. Marco Paterni

Istituto per lo studio la prevenzione
e la rete oncologica
ISPRO
Prof. Gianni Amunni

.....

.....